

Comune di Saint-Pierre



Regolamento per la disciplina della videosorveglianza

Approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 10 del 9 febbraio 2022 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 20 marzo 2023

*Regolamento
per la disciplina della videosorveglianza*

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali	3
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Ambito di applicazione	4
Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.....	4
Art. 5 – Notificazione preventiva al garante	5
CAPO II – Soggetti.....	6
Art. 6 – Titolare del trattamento dei dati personali.....	6
Art. 7 – Responsabile del trattamento dei dati personali.....	6
Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali.....	6
Art. 9 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale	7
Art. 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave.....	8
CAPO III – Trattamento dei dati personali	8
Art. 11 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali	8
Art. 12 – Obblighi degli operatori	9
Art. 13 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia	9
Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta	10
Art. 15 – Diritti dell'interessato	10
CAPO IV – Misure di sicurezza.....	12
Art. 16 – Sicurezza dei dati personali.....	12
Art. 17 – Modalità da adottare per i dati videoripresi.....	12
Art. 17-bis - Utilizzo telecamere modulari	13
Art. 18 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza	13
Art. 19 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi	14
CAPO V – Norme finali.....	14
Art. 20 – Norma di rinvio	14
Art. 21 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	14
Art. 22 – Disposizioni finali	14

CAPO I

(Disposizioni generali)

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Saint-Pierre, gestito dal Comune medesimo e utilizzato dal servizio di Polizia Locale e garantisce che lo stesso si svolga per l'espletamento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Il presente Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- b) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere fisse o modulari (foto trappole), in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità di cui all'articolo 1.
- c) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- d) per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione di dati personali;
- e) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dei dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- f) per "titolare", il Comune di Saint-Pierre, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

- h) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
- i) per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- j) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio comunale e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.

Art. 4

(Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza)

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale, nella sede del Municipio di Saint-Pierre.

2. Le finalità del suddetto impianto sono:

- a) tutelare la pubblica sicurezza in ambito comunale;
- b) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- c) la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere l'intervento delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico mobiliare e immobiliare;
- d) prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso l'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza di per sé esercita;
- e) la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
- f) l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
- g) ai fini ambientali per il corretto mantenimento del suolo pubblico, per accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche/depositi/stoccaggi/ punti di raccolta di materiali e sostanze pericolose;

h) per monitorare il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati la cui violazione è sanzionata amministrativamente o le violazioni al d.lgs. 152/2006 che vengono sanzionate sia amministrativamente che penalmente.

3. Le finalità istituzionali dell'impianto di cui al precedente comma sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

4. Il sistema di videosorveglianza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dal Codice, comporta esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area videosorvegliata.

5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, limitando l'angolo visuale delle riprese, ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

6. La possibilità di disporre di dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione e il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade a intenso traffico veicolare.

7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

8. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5

(Notificazione preventiva al garante)

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

CAPO II

(Soggetti)

Art. 6

(Titolare del trattamento dei dati personali)

1. Il Comune, in persona del Sindaco, legale rappresentante dell'ente, è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

2. Il Sindaco, in qualità di Titolare:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua, quando previste, le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) individua i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e nomina i responsabili del trattamento dei dati personali;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
- e) vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7

(Responsabile del trattamento dei dati personali)

1. Il Responsabile della polizia locale in servizio (o altro addetto alla polizia locale) è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, lettera g), del presente Regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 8

(Incaricati del trattamento dei dati personali)

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.

2. Gli incaricati sono nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

6. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

7. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

8. Gli incaricati custodiscono le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi nell'ambito delle competenze loro affidate.

Art. 9

(Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale)

1. I dati oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. L'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito solamente al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio appartenente alla Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile e a questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.

4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10

(Accesso ai sistemi e parole chiave)

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati sono dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso, che sono conservati per la durata di anni uno.

CAPO III

(Trattamento dei dati personali)

Art. 11

(Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali)

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
 - b) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - c) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. Compete alla Giunta comunale la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, il numero delle telecamere utilizzate, la fissazione degli orari delle registrazioni e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4. Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati non effettuano riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la sede del Municipio di Saint-Pierre all'uopo individuata. In questa sede le immagini sono registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, e, in modo particolare, in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 12

(Obblighi degli operatori)

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento deve essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13

(Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di Polizia)

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 14

(Informazioni rese al momento della raccolta)

1. Il Comune, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui sono riportate le informazioni previste dal Codice, secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

2. Il cartello deve avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera, secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. Il Comune si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e l'eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

4. L'informativa integrale è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione dedicata

Art. 15

(Diritti dell'interessato)

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. In particolare l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di esser informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere dal responsabile, senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di questi (30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni utili ad un integrale riscontro sono particolarmente complesse):

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardino, la comunicazione in forma inleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi da esplicitare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. Per ogni richiesta di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo può essere chiesto all'istante, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale, stabilito dalla Giunta comunale.

4. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento e il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso manchino tali indicazioni, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

5. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora e il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

6. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

7. La Giunta comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

8. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

9. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

10. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata; questi dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

11. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV

(Misure di sicurezza)

Art. 16

(Sicurezza dei dati personali)

1. I dati personali sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016 e nel rispetto delle norme di attuazione di questo.

Art. 17

(Modalità da adottare per i dati videoripresi)

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio, o simile struttura, dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:

- a) al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
- b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- c) all'Amministratore di sistema del Comune e alla ditta fornitrice dell'impianto, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- d) all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa

della Polizia Locale presso il Municipio di Saint-Pierre, nel quale sono riportati a opera degli incaricati:

- a) la data e l'ora dell'accesso;
- b) l'identificazione del terzo autorizzato;
- c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 17-bis

(Utilizzo telecamere modulari)

1. Su tutto il territorio comunale possono essere temporaneamente posizionate un adeguato numero di telecamere modulari (fototrappole) con generazioni di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo di luoghi determinati.

2. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine.

3. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all'art 53 del D.lgs. 196/2003, coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate dal D.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205, o necessità, di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di tali aree.

Art. 18

(Cessazione dell'attività di videosorveglianza)

4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

5. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

6. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 19

(Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi)

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti autorizzati diversi dall'interessato è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V

(Norme finali)

Art. 20

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e a ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 21

(Tutela amministrativa e giurisdizionale)

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

2. In particolare si applica l'articolo 77 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali.

3. Il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 46 della legge 241/1990 è il Responsabile del trattamento dei dati personali come individuato dal presente Regolamento.

Art. 22

(Disposizioni finali)

1. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.

2. Il presente regolamento, a norma dell'articolo 59, comma 6 dello Statuto comunale, è pubblicato all'albo pretorio digitale comunale per la durata di quindici giorni, e rimane accessibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.